

R.I.T.A.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

(L. 205/2017, art.1, c.168-169)

La **RITA** è uno strumento che permette agli iscritti a forme pensionistiche complementari usciti anticipatamente alla pensione di vecchiaia dal mondo del lavoro di liquidare tutto o parte del **montante accumulato, tramite un'erogazione rateale anticipata.**

Un'opzione che, dunque, **non consente di anteporre l'accesso alla pensione**, che si continua a raggiungere una volta maturati i **requisiti previsti dalla legge**, bensì dà accesso in maniera agevolata alla propria posizione previdenziale complementare.

Cos'è la RITA

La **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** è:

- **Integrativa** in quanto viene erogata in maniera frazionata dal capitale accumulato nel proprio fondo pensione, a sostegno del reddito dell'iscritto uscito anticipatamente dal mercato del lavoro;
- **Temporanea** perché non è vitalizia, ma erogata per il tempo richiesto e comunque non oltre il compimento dell'età anagrafica prevista per la **PENSIONE di VECCHIAIA**;
- **Anticipata** perché viene corrisposta prima dell'erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Quindi, con l'adesione ad un fondo pensione si avrà la possibilità:

- a. di ottenere una **prestazione pensionistica complementare**, a seconda dei propri requisiti di iscrizione (distinti tra vecchi e nuovi iscritti), in forma di capitale o di rendita vitalizia, quando si maturano i requisiti per il pensionamento AGO;
- b. ulteriore possibilità di ottenere quanto accumulato, in tutto o in parte, tramite l'utilizzo della **RITA**, se sussistono i **requisiti** richiesti.

Quali sono i requisiti

La RITA può essere richiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti privati e pubblici in due casi:

<ul style="list-style-type: none">• Cessazione attività lavorativa• Almeno 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare• Almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza	<ul style="list-style-type: none">• Cessazione attività lavorativa• Almeno 24 mesi di inoccupazione• Almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza• Maturazione, entro i successivi 10 anni, dell'età anagrafica per la
--	---

<ul style="list-style-type: none">• Maturazione, entro i successivi 5 anni, dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.	pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
---	--

Come funziona

Grazie alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, la previdenza complementare passa da strumento a sostegno della pensione futura a mezzo utilizzabile per l'**integrazione del reddito**, che possa accompagnare **la lavoratrice e/o il lavoratore che sia fuoriuscita/o anticipatamente dal mercato del lavoro** al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

Nel dettaglio, si può richiedere l'erogazione di tutto o parte del montante accumulato nel lasso di tempo richiesto, decorrente al momento dell'**accettazione della richiesta**, e comunque non oltre il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Come si può richiedere

Se sussistono i requisiti, si può richiedere al proprio fondo pensione la RITA che consiste nell'erogazione frazionata del capitale accumulato nella propria posizione (destinandovi il 100% o frazione inferiore), al fine di percepire una rendita di **frequenza trimestrale**, per il periodo richiesto e comunque non oltre al compimento dell'età anagrafica prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Si può scegliere di convertire in RITA anche solo **una parte del capitale accumulato**, lasciando nel fondo la parte residua che sarà erogata come prestazione pensionistica complementare in base alle opzioni previste per il relativo requisito di iscrizione (Vecchi iscritti/Nuovi iscritti).

Non trattandosi di una rendita vitalizia, la rendita temporanea viene erogata direttamente dal fondo pensione anziché da un'impresa assicurativa.

Domanda

La **richiesta** va presentata direttamente al fondo di appartenenza, tramite modulo reperibile sul relativo sito e completo della documentazione richiesta a corredo della domanda stessa.

Le **tempistiche** di erogazione variano in base alla completezza dei dati presentati con la richiesta di accesso alla RITA. Per ogni ulteriore informazione a riguardo deve essere preso a riferimento l'apposito documento di regolamento della RITA del fondo pensione di appartenenza.

Erogazione

La **periodicità delle rate** può variare a discrezione della forma pensionistica erogante, anche in base alle diverse esigenze delle/degli aderenti ed in linea con gli ordinamenti COVIP; **nel caso dei fondi pensione MPS l'erogazione è trimestrale**, salvo i casi in cui si maturi l'età per la pensione di vecchiaia nei 3 mesi successivi all'accettazione della richiesta nei quali la frequenza diventa mensile.

Durante il periodo di percezione della RITA, il **montante residuo** continua ad essere **investito e gestito** dal fondo pensione; pertanto, le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno, quindi, conto dell'incremento o della diminuzione derivanti dai rendimenti stessi di gestione.

Durata

Come già specificato, la RITA è erogabile dal possesso dei requisiti entro il compimento dell'età anagrafica della PENSIONE di VECCHIAIA.

Revoca

E' revocabile, anche se tale opzione può essere esercitata una sola volta durante la partecipazione alla forma pensionistica in oggetto e comporta l'impossibilità di successiva riattivazione.

Anticipazioni o riscatti

In caso di **RITA parziale**, però, si può procedere alla richiesta di prestazioni come **anticipazioni o riscatti** sulla parte di montante non interessato da RITA: le rate verranno sospese automaticamente fino al termine della relativa erogazione.

Trasferimento

Un eventuale **trasferimento ad altra forma pensionistica** annulla l'erogazione della RITA.

Quando sceglierla

La RITA è conveniente come forma di sostegno al reddito in caso di uscita anticipata dal mondo del lavoro, per cessazione o inoccupazione, rispetto alla pensione di vecchiaia, soprattutto per la **tassazione fiscale** ad essa applicata.

Tassazione

Tutta la parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del **15%** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del **9% dopo 35 anni**).

A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1.1.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per quanto ovvio, ricordiamo che l'aliquota di tassazione continuerà a ridursi, in ragione all'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA.

In alternativa alla tassazione separata, si può optare per la **tassazione ordinaria** direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Quanto costa

Per l'erogazione di ogni rata di RITA non è prevista alcuna trattenuta per spese da parte del Fondo Pensione MPS e Cassa di Previdenza MPS.

Cosa può fare l'aderente

Mentre viene percepita la RITA l'aderente può sempre:

- revocare la scelta fatta e interrompere l'erogazione della RITA;
- trasferire il capitale accumulato ad un'altra forma pensionistica integrativa che però comporta la revoca automatica dell'erogazione della RITA;
- richiedere delle anticipazioni o il riscatto totale o parziale della posizione maturata non utilizzata per la RITA;
- continuare a contribuire al fondo pensione, risparmiando grazie alla deducibilità fiscale **ove sussistano i requisiti**, ed i **versamenti successivi** vanno a costituire un nuovo capitale separato, o si aggiungono a quello parziale non convertito in RITA, per la successiva pensione integrativa.

Premorienza

In caso di decesso dell'iscritto nel corso di percezione della RITA, il capitale residuo, comprensivo delle rate residue ed eventuale ulteriore montante non destinato a erogazione rateale, verrà riscattato secondo la disciplina di riscatto per premorienza valida per tutte le forme di previdenza complementare.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete contattare i dirigenti sindacali First Cisl Mps presenti sul territorio.